

STATUTO

Art. 1 – E' costituita L'Associazione Culturale Fotografica: "ASSOPHOTO" Onlus

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale in via Brianza 19 a Oristano.

Art. 3 – Il simbolo dell'Associazione è un occhio formato da tre linee racchiuse in un ovale, il tutto, a sua volta, racchiuso in un secondo ovale meno pronunciato. All'interno di quest'ultimo due linee orizzontali delimitano tre spazi differenti: in quello centrale, il più grande, è racchiuso il primo ovale, quello che delimita l'occhio vero e proprio; nello spazio superiore, è inserito il nome "ASSOPHOTO", di colore celeste, dove una linea verticale divide il termine "ASSO" dal termine "PHOTO". Lo spazio che racchiude il termine "ASSO" è di colore giallo, mentre quello che racchiude il termine "PHOTO" è incolore (bianco); lo spazio inferiore è a sua volta diviso dalla continuazione della linea verticale che divide il termine "ASSO" dal termine "PHOTO" nello spazio superiore, linea che crea altri due spazi differenti dei quali il più piccolo è di colore arancio, mentre il più grande, incolore (bianco) racchiude la sigla, sempre celeste, A.C.F. abbreviazione di Associazione Culturale Fotografica. Lo spazio raffigurante la pupilla è di colore verde, mentre quello sopra la pupilla, rappresentante la palpebra è di colore grigio. La linea di separazione tra la pupilla e la palpebra si estende al di fuori di entrambe le ellissi.

Art. 4 – L'Associazione non ha scopo di lucro, né di arricchimento personale dei propri soci, ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni di legge statali e regionali. Si pone lo scopo di promuovere la crescita tecnica ed artistica del singolo attraverso il confronto, la collaborazione ed il lavoro di gruppo, promuovere lo sviluppo e la diffusione di tutte le arti fotografiche, suscitare dibattiti sul mondo della fotografia attraverso l'organizzazione mostre e concorsi fotografici, corsi base e di specializzazione rivolti sia ai soci che ai non soci, manifestazioni culturali sempre a carattere divulgativo della fotografia.

A tale scopo non disdegna la collaborazione di altre associazioni culturali, fotografiche e non, sia nazionali che internazionali, nonché l'organizzazione di eventi culturali in qualsiasi ambito artistico.


Art. 5 – L'Associazione organizza un archivio fotografico con le immagini dei propri associati.

Art. 6 – Il suo patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.



Art. 7 – L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio a consuntivo, ed entro il 31/12 il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 8 – L'Associazione è apolitica e rifiuta inoltre qualsiasi discriminazione di carattere razziale e religioso.

Art. 9 – Sono soci coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo allargato a tutti i soci fondatori e versino all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 10 - La quota associativa si intende come unica e indivisibile, indipendentemente dal periodo di adesione e non può essere in nessun caso rimborsata.

Art. 11 – L'adesione sottintende l'accettazione e la condivisione totale del presente statuto.

Art. 12 – I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che contribuiscono alla fondazione dell'Associazione, oltre che col versamento della quota sociale, con la firma dell'atto costitutivo. Essi provvedono all'elezione del primo Consiglio Direttivo.
- b) Soci Ordinari: sono coloro che, dopo l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Direttivo allargato, entrano a far parte dell'associazione versando la quota stabilita per l'anno in corso. Il socio ordinario può entrare a far parte del Consiglio Direttivo dopo tre anni associativi ininterrotti. In caso di interruzione del periodo associativo perderà l'anzianità conseguita a meno che non effettui il pagamento delle annualità non versate.
- c) Non hanno diritto ad essere eletti nel Direttivo i soci, sia fondatori che ordinari, che ricoprono già tale carica in seno ad altre associazioni fotografiche e perdono tale diritto nel caso la ricoprano consecutivamente alla loro elezione.
- d) Soci Sostenitori: sono coloro che contribuiscono a titolo privato al versamento di somme in denaro o di beni materiali e attrezzature indirizzati al sostentamento economico e/o alla gestione e funzionamento dell'Associazione.


Art. 13 – E' prevista la nomina di Socio Onorario a favore di persone particolarmente benemerite in campo fotografico o nei confronti dell'Associazione medesima. Il socio onorario assume gli stessi diritti del socio ordinario.

Art. 14 – Non si è più soci dell'Associazione:

- a) Per dimissioni dirette;
- b) Per mancato versamento della quota sociale;
- c) Per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri di cui almeno 4 soci siano Fondatori e massimo 1 socio sia Ordinario, Sostenitore o Onorario (dovrà comunque essere sempre rispettata la proporzione di 4/5 a 1/5).



Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli aventi diritto. E' necessaria l'approvazione all'unanimità da parte dei Soci Fondatori sui Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari eventualmente eletti.

Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvede alla nomina di un sostituto tra gli aventi diritto.

In caso di mancanza di soci aventi diritto o di non approvazione unanime degli aventi diritto da parte dei soci fondatori, il Consiglio Direttivo può nominare, in deroga alle norme in materia, un socio non avente diritto.

Il socio così eletto rimane in carica per l'anno in corso, dovendo poi il Direttivo provvedere alla richiesta di convalida da parte dell'assemblea annuale dei soci e quindi alla sua riconferma o eventualmente alla nomina, da parte dell'assemblea dei soci, di altro socio entrato nel frattempo tra gli aventi diritto.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, provvede alla nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed all'uopo un Segretario.

La nomina del Presidente deve essere accettata all'unanimità dai Soci Fondatori che fanno parte del Consiglio Direttivo stesso.

Un socio ordinario può essere eletto Presidente dopo aver ricoperto la carica di consigliere per almeno 3 anni. In caso di interruzione del periodo associativo perde tale diritto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza obbligo di preavviso, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in prima convocazione, l'approvazione da parte della maggioranza di tutti i membri del Consiglio mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Soci Fondatori presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.


Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni.

Esso compila pure il regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.19 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla riunione successiva.

ASSEMBLEE

Art. 20 – I Soci sono convocati in Assemblea almeno due volte l'anno, entro il 31/12 ed il 31/01 successivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o, alternativamente,



mediante l'affissione della convocazione, contenente l'ordine del giorno, nell'Albo dell'Associazione (bacheca) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.;

Inoltre l'Assemblea dei Soci può essere convocata per apportare modifiche allo Statuto.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza dei 2/3 dei soci e la maggioranza del 50% più uno dei soci presenti in prima convocazione o la maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata in Oristano anche fuori dalla sede sociale.

Art. 21 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su quant'altro ad essa è demandato per legge o per Statuto.

Art. 22 – Per eventuali modifiche allo Statuto è necessaria l'approvazione all'unanimità da parte dei soci fondatori.

Art. 23 – Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, essi possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Direttivo, a mezzo delega autenticata da un Pubblico Ufficiale, salvo in caso di approvazione di bilanci e di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 24 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25 – La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 26 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.



CONTROVERSIE

Art. 27 – Tutte le controversie sociali tra soci, tra soci e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probi viri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.